

La Corte di giustizia europea salva senza limiti di tempo i dati del Registro imprese

I fallimenti non si cancellano

No al diritto all'oblio in Cdc per le info sulle persone fisiche

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Un fallimento è per sempre. Non esiste diritto all'oblio per le informazioni sulle persone fisiche contenute nel registro delle imprese e conoscibili dal mercato senza limiti di tempo. A dichiararlo è la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 9 marzo 2017, resa nella causa C-398/15, che ha visto avversari l'amministratore di una srl, impegnata nel settore delle costruzioni, e una camera di commercio.

I giudici del Lussemburgo hanno, però, aggiunto che decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, la legislazione dei singoli stati può prevedere in casi eccezionali che l'accesso dei terzi sia limitato. La vicenda ha interessato l'amministratore di una società costruttrice di un complesso turistico in Italia.

A detta dell'interessato le case non si vendevano perché

i possibili acquirenti erano disincentivati, in quanto risultava dal registro delle imprese che egli era stato l'amministratore di un'altra società dichiarata fallita. L'imprenditore ha fatto causa vincendo in primo grado: la camera di commercio è stata condannata ad anonimizzare i dati e a risarcire i danni (appena 2 mila euro). La Cassazione, nel successivo grado di giudizio, ha rinviato la questione alla Corte di giustizia Ue, chiedendo se la

direttiva europea sulla privacy (95/46) e la direttiva sulla pubblicità degli atti delle società (668/151) prevedano un diritto all'oblio sui dati relativi alle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese.

La Corte di giustizia ha risposto che non c'è diritto all'oblio. Questo perché il sistema della pubblicità camerale risponde a un'esigenza di certezza nelle relazioni tra le società e i terzi e soprattutto a tutelare gli interessi rispetto

alle società di capitali. Queste esigenze si mantengono nel tempo anche quando una società cessa di esistere e possono ancora sorgere questioni, per cui è necessario avere a disposizione i dati delle persone fisiche contenuti nel registro delle imprese. Quindi, secondo la Corte, risulta impossibile identificare un termine unico e fisso oltrepassato il quale i dati vengono cancellati. E ancora più chiaramente la Corte Ue afferma che gli stati non sono

Le massime

- 1)** Risulta impossibile identificare un termine univoco, a far data dallo scioglimento di una società, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l'iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati delle persone fisiche
- 2)** Gli stati non sono tenuti a garantire alle persone fisiche il diritto di ottenere, in ogni caso, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società la cancellazione dei dati personali che le riguardano, iscritti nel registro o il congelamento degli stessi nei confronti del pubblico
- 3)** Non si può escludere che il legislatore nazionale possa prevedere limitazioni all'accesso ai dati in casi eccezionali da valutare caso per caso, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società

tenuti a garantire alle persone fisiche, il diritto di ottenere, decorso un certo periodo di tempo dallo scioglimento della società, la cancellazione dei dati personali che le riguardano.

D'altra parte, nota la decisione, negli archivi camerale c'è solo un numero limitato di dati ed inoltre l'interesse pubblico a scambi economici in un quadro di sicurezza giuridica è superiore a quello individuale alla privacy.

La decisione è estensibile a tutti i pubblici registri (ad esempio quelli dell'agenzia del territorio, con dati catastali e ipotecari). Nella parte finale della sentenza, la Corte attenua la sua decisione: nulla toglie che, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società, in via eccezionale, e caso per caso, l'accesso ai dati personali sia limitato ai soli terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.

Tanto per fare un esempio, secondo la sentenza, il solo fatto che gli immobili del complesso turistico non si vendano, perché i potenziali acquirenti hanno accesso ai dati dell'amministratore nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a giustificare una limitazione dell'accesso. In ogni caso la legislazione europea non impone in materia nessuna forma di diritto all'oblio e così può essere mantenuta una normativa, che non preveda limitazione all'accesso ai dati camerale delle persone fisiche. Tra l'altro le cose non cambieranno neppure con il regolamento europeo sulla privacy (2016/679) operativo dal 25 maggio 2018: l'articolo 17, sul diritto all'oblio, esclude i trattamenti effettuati per un obbligo di legge. Attenzione, però, a non estendere troppo il portato della decisione.

La sentenza non riguarda i servizi di informazione commerciali, per i quali il provvedimento del Garante della privacy n. 479 del 17 settembre 2015 (Codice di deontologia del settore), prevede all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b), limiti di tempo alla conservazione di informazioni negative: 10 anni dopo la chiusura del fallimento e sempre 10 anni dopo trascrizione o iscrizione di atti pregiudizievoli ed ipotecari (ipoteche e pignoramenti).